

ACCORDO TRA ORGANISMI DI MEDIAZIONE

ai sensi dell'art. 6 dm 150/2023

L'Organismo di mediazione **InMedio S.r.l.** con sede legale in Reggio Emilia, Via Zacchetti 31 42121, Codice Fiscale e P.IVA 02455600359, in persona del legale rappresentante Silvia Sassi, iscritto al n. 149 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, di seguito, anche definito come: "*InMedio*"

E

Arbitrato e Conciliazioni Marsala - **ACM S.r.l.** con sede legale ni Marsala nel Corso A. Gramsci n°70/b - Codice Fiscale e P.Iva:02426040818, in persona del legale rappresentante Mannone Angelo, iscritto al n.486 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, di seguito, anche definito come: "ACM S.r.l."

PREMESSO

- che Entrambe le parti sopra indicate hanno lo scopo di far addivenire le parti ad una conciliazione della lite attraverso l'opera di un mediatore, vale a dire un soggetto professionale, qualificato e terzo, che aiuti le parti in conflitto a comporre una controversia. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di una composizione extragiudiziale del problema senza attribuire ragioni e torti;

- che sia InMedio che **ACM S.r.l.** sono un Organismi di mediazione ad oggi regolarmente accreditati nel registro degli organismi di mediazione presso il Ministero di Giustizia, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successivo D.M. del 24 ottobre 2023 n. 150. I predetti Organismi di Mediazione hanno istituito proprie sedi operative sul Territorio al fine di avviare le procedure conciliative previste nel su citato Decreto legislativo, dotandosi di collaboratori iscritti nel proprio elenco ed abilitati a svolgere l'attività di mediatore ai sensi della normativa sopra citata;

- che InMedio e **ACM S.r.l.** hanno la necessità di avvalersi, nei limiti e come meglio verrà descritto nel prosieguo, delle strutture, del personale e dei mediatori delle reciproche sedi come elencate nell'allegato A del presente accordo di cui fa parte integrante, ai sensi dall'art 4 del proprio regolamento e dall'art. 6 comma 1 lettera t del Dm 150/2023;

- che ai fini del presente accordo sono individuate tre soluzioni distinte e differenti di collaborazione come meglio verranno descritte nel prosieguo, a seconda che la procedura di mediazione si svolga in via telematica mediante collegamenti da remoto, in forma "mista" ovvero in presenza fisica delle parti e degli avvocati presso le sedi degli organismi,

Tutto ciò premesso e rilevato InMedio e **ACM S.r.l.**

CONVENGONO E STIPULANO

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente accordo ha efficacia in via esclusiva in relazione alle procedure di mediazione sia volontarie che "obbligatorie" (ex artt. 5, 5 quater, 5 sexies d.lgs. 28/2010) ai sensi del D.lgs n 28 del 4/3/2010 e D.M. 150 del

24/10/2023, depositate attraverso i canali degli organismi sopra indicati ed aventi competenza territoriale ex art. 4 comma 1 D.lgs 28/2010 in luoghi in cui gli stessi non abbiano reciprocamente sedi operative.

L'organismo presso il quale è depositata l'istanza di mediazione ai fini del presente accordo è definito anche come organismo proponente.

L'organismo presso la cui sede si svolge la mediazione ai fini del presente accordo è definito anche organismo ospitante.

Gli organismi si impegnano quindi reciprocamente a dare la possibilità l'un l'altro di avvalersi delle proprie strutture, del proprio personale e dei propri mediatori ai sensi del Dm 150/2023 nei limiti e alle condizioni di seguito indicate.

Art. 2 - Il deposito delle istanze di mediazione

Ai fini del presente accordo il deposito delle istanze di mediazione avviene attraverso i canali e le procedure dell'Organismo proponente.

Le procedure di mediazione attivate in virtù del presente accordo vengono quindi repertorate all'interno del registro degli affari di mediazione del proponente.

In seguito a ogni singolo deposito di istanze di mediazione, il proponente nomina un proprio mediatore, fissa la data del primo incontro di mediazione e procede all'invio delle convocazioni alle parti come da proprio regolamento.

La medesima comunicazione viene inviata alla sede dell'Organismo ospitante competente per territorio nonché alla sede principale.

Art. 3 - Tipologia di svolgimento delle mediazioni. Telematiche, miste e in presenza

A seguito degli adempimenti di cui all'art. 2 le procedure di mediazioni potranno svolgersi secondo tre differenti scenari:

- telematiche
- miste
- in presenza

Le parti danno atto che ai fini del presente accordo le procedure di mediazione verranno svolte in via prioritaria, ove possibile, telematicamente con collegamento da remoto.

A) Mediazioni Telematiche con collegamento da remoto

Ai fini del presente accordo per mediazioni telematiche con collegamento da remoto si intendono quelle procedure di mediazione che vengo svolte totalmente da remoto mediante collegamenti in videoconferenza, dove cioè nessun soggetto coinvolto (parti, avvocati, mediatore etcc) è presente fisicamente presso la sede dell'Organismo competente.

Le mediazioni telematiche con collegamento da remoto, ferma restando la competenza territoriale come individuata dalla parte istante, verranno gestite interamente dall'organismo proponente.

L'organismo proponente si obbliga a comunicare l'esito della procedura telematica sia alla sede dell'Organismo ospitante competente per territorio, sia alla sede principale dello stesso.

Le procedure di mediazione in cui nessuna parte invitata abbia depositato la propria formale manifestazione di voler partecipare nei modi e tempi previsti dal regolamento dell'organismo proponente, verranno svolte in forma telematica.

L'organismo ospitante in quest'ultimo caso si impegna in ogni caso a collaborare con il proponente nell'ipotesi in cui uno o più soggetti invitati in mediazione, ancorché in violazione di quanto prescritto dai rispettivi regolamenti, si presentino fisicamente presso la sede dell'Organismo ospitante competente per territorio il giorno stesso del primo incontro.

B) Mediazioni miste

Ai fini del presente accordo per mediazioni "miste" si intendono quelle procedure di mediazione che vengono svolte con la presenza fisica di uno o più soggetti coinvolti (parti, avvocati, mediatore ettc.) presso la sede dell'Organismo ospitante territorialmente competente, mentre uno o più soggetti (parti, avvocati, mediatore) sono collegati telematicamente da remoto.

In tal caso il proponente si obbliga a comunicare alla sede Dell'Organismo ospitante competente per territorio, nonché alla sede principale dello stesso che la mediazione si svolgerà in forma mista, specificando quali soggetti saranno presenti fisicamente presso la sede dell'Organismo ospitante territorialmente competente e quali saranno invece collegati da remoto.

Il proponente si obbliga, altresì, a comunicare ai soggetti che si collegheranno da remoto e alla sede Dell'Organismo ospitante competente per territorio, nonché alla sede principale dello stesso, la piattaforma telematica da utilizzare e il link di collegamento.

Il proponente metterà inoltre a disposizione dell'Ospitante tutta la documentazione del fascicolo di mediazione e i modelli di verbale da utilizzare (carta intestata).

L'Organismo ospitante ricevuta la comunicazione di cui sopra, dovrà indicare al responsabile dell'organismo proponente il nominativo di un mediatore regolarmente iscritto nell'elenco dei propri mediatori affinché si proceda alla sua nomina in sostituzione di quello precedentemente individuato dal proponente, ovvero quale coomediatore sia disgiuntamente che congiuntamente, affinché partecipi fisicamente nella data fissata e presso la sede Dell'Organismo ospitante competente per territorio, al primo incontro di mediazione e a quelli successivi sino alla conclusione della procedura.

L'Organismo ospitante si impegna a garantire un idoneo collegamento telematico in videoconferenza con i soggetti collegati da remoto e secondo la normativa vigente.

Salvo differenti accordi, tutti i collegamenti da remoto dovranno essere effettuati esclusivamente mediante la piattaforma indicata dal proponente i cui costi resteranno a carico di quest'ultimo.

L'Organismo ospitante si impegna a comunicarne quanto prima al proponente l'esito della procedura, inviando copia del processo verbale affinché quest'ultimo possa emettere le fatture relative alle spese di mediazione eventualmente dovute dalle parti.

Nel caso in cui la mediazione non si sia conclusa all'esito del primo incontro di mediazione di cui sopra, l'Organismo ospitante si impegna a gestire i successivi eventuali incontri di mediazione in totale autonomia ma sempre e comunque secondo le prescrizioni di legge e del regolamento del proponente.

Conclusa la mediazione l'Organismo ospitante si impegna ad inviare al proponente il verbale conclusivo e l'eventuale accordo sottoscritti da tutti i soggetti coinvolti.

In nessun caso l'Organismo ospitante potrà consegnare copia dei processi verbali o degli accordi direttamente alle parti o agli avvocati.

C) Mediazioni in presenza

Ai fini del presente accordo per mediazioni "in presenza" si intendono quelle procedure di mediazione che vengono svolte con la presenza fisica di tutti soggetti coinvolti (parti, avvocati, mediatore ettc.) presso la sede dell'Organismo ospitante territorialmente competente.

In tal caso il proponente si obbliga a comunicare alla sede Dell'Organismo ospitante competente per territorio nonché alla sede principale dello stesso che la mediazione si svolgerà in presenza.

Il proponente metterà inoltre a disposizione dell'Organismo ospitante tutta la documentazione del fascicolo di mediazione e i modelli di verbale da utilizzare (carta intestata).

L'Organismo ospitante ricevuta la comunicazione di cui sopra, dovrà indicare al responsabile dell'organismo proponente il nominativo di un mediatore regolarmente iscritto nell'elenco dei propri mediatori affinché si proceda alla sua nomina in sostituzione di quello precedentemente individuato dal proponente affinché partecipi fisicamente nella data fissata presso la sede dell'Organismo ospitante competente per territorio al primo incontro di mediazione.

Terminato il primo incontro, l'Organismo ospitante si impegna a comunicarne l'esito quanto prima al Proponente, inviando copia del processo verbale affinché quest'ultimo possa emettere le fatture relative alle spese di mediazione eventualmente dovute dalle parti.

Nel caso in cui la mediazione non si sia conclusa all'esito del primo incontro di mediazione di cui sopra, l'Organismo ospitante si impegna a gestire i successivi eventuali incontri di mediazione in totale autonomia ma sempre e comunque secondo le prescrizioni di legge e del regolamento di Proponente.

Conclusa la mediazione l'Organismo ospitante si impegna ad inviare al Proponente il verbale conclusivo e l'eventuale accordo sottoscritti da tutti i soggetti coinvolti.

In nessun caso l'Organismo ospitante potrà consegnare copia dei processi verbali o degli accordi direttamente alle parti o agli avvocati.

Art. 4 – Spese di avvio e spese di mediazione OMISSIS DATI ECONOMICI INTERNI RISERVATI

Il presente accordo ha la durata di un anno dalla data della sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato per un ulteriore anno se non interviene disdetta scritta mediante PEC almeno tre mesi prima del termine di scadenza.

Nel caso in cui il presente accordo non venga rinnovato, le parti si impegnano comunque a portare regolarmente a conclusione tutte le procedure di mediazione ancora pendenti al momento della cessazione del contratto nel rispetto delle obbligazioni e dei termini qui dedotti nessuno escluso.

Art. 6 – Condizione di procedibilità - Foro competente

Nel caso in cui una qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'Accordo o con riferimento al medesimo, le parti si impegnano preliminarmente quale condizione di procedibilità a risolverla bonariamente mediante l'attivazione di una procedura di mediazione ai sensi del Dlgs 28/2010 presso un organismo di mediazione con sede in Reggio Emilia.

In caso di qualsivoglia controversia non componibile, questa sarà devoluta – in via esclusiva – alla competente Autorità Giudiziaria del Foro di Reggio Emilia.

Art. 7 – Convenzione in reciprocità

Le condizioni di cui al presente accordo si considerano reciprocamente applicate fra le parti sulle rispettive sedi operative come indicate nell'allegato A

Reggio Emilia, lì 24 Luglio 2024

ACM S.r.l.

ACM S.R.L.
L'Amministratore Unico
Dott. Angela Mannone

In Medio srl


Le parti dichiarano espressamente di aver letto, approvato e sottoscritto le clausole di cui agli articoli,

1, 2, 3, 4, 5, 6

ACM S.r.l.

ACM S.R.L.
L'Amministratore Unico
Dott. Angela Mannone

In Medio srl


ALLEGATO A

SEDI Organismo {SEGragioneSociale1}

Regione	Città	Recapiti
Sicilia	Marsala	Corso Gramsci n. 70/B
Sicilia	Agrigento	Via Mazzini n. 104/C

Sedi di Immedio

Regione	Città	Recapiti
Emilia-Romagna	Reggio Emilia	Via Zacchetti 31
Emilia-Romagna	Modena	Via Cesare Costa n. 19/e



ACM S.R.L.
L'Amministratore Unico
Dott. Angela Martone

Ai sensi dell'art. 6 lett. t) dm 150/2023 il presente accordo è stato depositato presso gli uffici del Ministero in data 3/6/2025 (rif. deposito n. 220D84C5.001758E3.365AAB0A.8A18F2CF.posta-certificata@legalmail.it e n. F8616E31.0079E4AF.365C0B93.9D4FBCE4.posta-certificata@legalmail.it).
Gli estremi dell'accordo unitamente all'indicazione della sede sono stati pubblicati sul sito InMedio:
<https://inmedio.it/sedi-inmedio-italia>